



INDIRIZZI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE CONFERENZE DI SERVIZI DI CUI ART. 10 E 11 della L.R. n. 4/2016

(art. 4, comma 3, lett. g) L.R. n. 4/2016)

Composizione della conferenza di servizi

La Conferenza è convocata dal Direttore di Area (o suo delegato) a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione/autorizzazione del progetto e dell'eventuale contestuale rilascio dell'AIA, che ne presiede le sedute, e si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/1990.

Nel caso di interventi soggetti ad approvazione di competenza non regionale, ma soggetti a procedura di VIA di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata e presieduta dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato).

Alla conferenza, oltre alla Regione, in qualità di amministrazione procedente ed autorità competente in materia di VIA ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. 4/2016, partecipano i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto, tra i quali, con voto deliberativo, sono individuati almeno i seguenti soggetti:

- enti locali territoriali direttamente interessati (come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c) della legge L.R. 4/2016), ovvero:
 - o Comune/i di localizzazione;
 - o Provincia/e e/o Città Metropolitana di Venezia nel cui territorio è prevista la localizzazione del progetto;
- amministrazioni statali (qualora competenti al rilascio di pareri):
 - o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente (in caso il progetto ricada in area soggetta vincolo);
 - o Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (qualora il progetto risulti localizzato all'interno della conterminazione lagunare);
 - o Autorità di Bacino del Distretto idrografico;
- soggetti competenti in materia ambientale (come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c) della legge L.R. 4/2016), tra i quali è sempre compresa l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale nel Veneto.

In relazione a quanto richiesto e dichiarato dal proponente all'atto di presentazione dell'istanza, alla conferenza partecipano altresì le amministrazioni ed i soggetti competenti a rendere i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento.

Fatta salva la possibilità di intervenire ai lavori della conferenza con più partecipanti con funzioni di supporto, ogni amministrazione/soggetto competente partecipa ai lavori della conferenza con un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione del soggetto convocato.

Per quanto attiene alle amministrazioni statali, si richiama quanto previsto dall'art. 14-ter comma 4 della L. 241/1990.

Determinazioni della conferenza di servizi

Tenuto conto che l'accertamento della compatibilità ambientale degli interventi sottoposti a valutazione è presupposto imprescindibile per il rilascio delle relative autorizzazioni alla realizzazione delle opere, si ritiene che il procedimento unico per l'acquisizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'intervento nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 4 dell'art. 14 della L. n. 241/1990, possa sostanzialmente, di fatto, in due sub-procedimenti:



76eb1a54



- un subprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA, ed al coordinamento nel medesimo delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, in materia ambientale, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'intervento;
- un subprocedimento finalizzato al rilascio del titolo autorizzativo e dell'AIA, tramite l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già coordinati nella VIA necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo intervento.

Dal punto di vista operativo, fermo restando la necessità di concludere il procedimento complessivo nei termini di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, tenendo conto che il subprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA risulta necessariamente prodromico a quello relativo all'autorizzazione delle opere, appare opportuno prevedere che i due subprocedimenti possano essere effettuati in momenti separati, pur nell'ambito della medesima conferenza di servizi, la quale sarà chiamata a determinarsi preventivamente in relazione all'eventuale rilascio del provvedimento di VIA e successivamente in relazione all'eventuale rilascio di tutti gli ulteriori titoli autorizzativi necessari all'autorizzazione dell'opera.

Riunioni della conferenza di servizi

Ai fini di garantire il necessario coordinamento del procedimento ed il rispetto dei termini previsti, si prevede che la riunione della conferenza di servizi finalizzata alla determinazione della compatibilità ambientale dell'intervento possa tenersi nella medesima data della riunione prevista per l'espressione del parere di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA.

In tale contesto il Comitato VIA può essere chiamato a fornire il necessario supporto tecnico al rappresentante regionale in seno alla conferenza di servizi, il quale è in ogni caso l'unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione regionale in seno alla conferenza.

Resta salvo che la conferenza dei servizi potrà determinarsi in ordine al rilascio del provvedimento di VIA, solo in caso di espressione di parere favorevole da parte del Comitato VIA.

Tenuto conto che il D.Lgs. n. 152/2006, come riformato, prevede, anche nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 27-bis, l'adozione di un provvedimento di VIA da parte dell'autorità competente sulla base del quale viene assunta la decisione di concedere i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto, si ritiene opportuno che la seduta conclusiva della conferenza dei servizi venga effettuata, di norma, a valle dell'adozione del provvedimento di VIA da parte del Dirigente della struttura competente in materia di VIA.

Le determinazioni delle Amministrazioni competenti devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso e devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990, la propria posizione, ovvero, anche sulla base delle risultanze istruttorie di competenza del Comitato VIA, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In caso di dissenso motivato da parte di un soggetto componente la conferenza di servizi, l'amministrazione precedente, adotta la determinazione in base alle posizioni prevalenti espresse in conferenza.

Il Presidente della Conferenza di Servizi stabilisce, all'occorrenza, caso per caso, l'eventuale criterio di prevalenza delle posizioni dei soggetti componenti della conferenza da adottare, tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti fattori:



76eb1a54



- eventuale natura vincolante del parere espresso;
- motivazioni tecniche a sostegno del parere espresso;
- strategicità dell'intervento in valutazione rispetto agli obiettivi di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione.

Nei casi in cui risulti oggettivamente impossibile rilasciare nell'ambito della conferenza di servizi tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto proposto, la conferenza dei servizi stabilisce tempistiche e condizioni per l'acquisizione degli atti ulteriori necessari per la realizzazione ed esercizio del progetto proposto.



76eb1a54

